

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per la modifica dell'art. 76 della Legge tributaria "Riduzione dell'aliquota d'imposta sull'utile al 5% contestualmente all'abrogazione degli statuti fiscali speciali cantonali"

del 7 maggio 2018

La proposta di riforma della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) attualmente in consultazione a livello federale sotto il nome di Progetto fiscale 2017, come già proposto dalla Riforma dell'imposizione delle imprese III rigettata dal popolo svizzero il 12 febbraio 2017, prevede *inter alia* l'abolizione degli statuti fiscali speciali cantonali come le società holding, ausiliarie o di amministrazione.

Tali statuti sono retti dall'art. 28 LAID e trovano la loro declinazione ticinese negli artt. 91, 92 e 93 LT. La loro importanza ai fini del gettito d'imposta diretto (imposte sulle persone giuridiche) e indotto (imposte sulle persone fisiche, segnatamente sui redditi dei dipendenti delle società ticinesi a statuto speciale) è notevole.

Secondo i dati comunicati a inizio 2017 dal Consiglio di Stato, 1'355 società ticinesi a statuto speciale (pari al 4.5% del totale delle persone giuridiche) contribuiscono con 165.6 milioni di franchi di gettito complessivo federale, cantonale e comunale (pari al 20.1% del gettito delle persone giuridiche).

Sul piano del gettito indotto, basti dire che – sempre a detta del Consiglio di Stato – i dipendenti delle società ticinesi a statuto speciale (3'000 persone) rappresentano l'1.7% dei dipendenti sul suolo cantonale (175'274 persone), ma contribuiscono ben al 5.8% del gettito cantonale delle persone fisiche (43.9 milioni di franchi su un totale di 753.5 milioni) e addirittura al 23.9% del gettito cantonale dell'imposta alla fonte (28.9 milioni di franchi su un totale di 120.9 milioni). Il valore aggiunto generato dalle società a statuto speciale rappresenta il 7.7% (2.1 miliardi di franchi) del valore aggiunto complessivo (27.2 miliardi di franchi).

Poiché tali società sono connotate da un'elevata mobilità, il Governo stesso ha reso attento il mondo politico che vi è un rischio importante di partenze. Le maggiori di queste potrebbero essere verso altri Cantoni più che verso l'estero. Si pensi che già oggi nel Comune di Meggen (LU) l'utile ante imposte di una società di capitale viene ordinariamente tassato all'11.2%. A titolo di paragone, Lugano impone l'utile ante imposte di una società di capitale al 19.8%.

Poiché in occasione dei confronti pubblici pare esserci consenso sulla necessità di abbassare le aliquote ordinarie dell'imposta cantonale sull'utile quando gli statuti fiscali speciali saranno aboliti, la presente iniziativa parlamentare elaborata propone di:

- abbassare l'aliquota dell'imposta cantonale sull'utile delle società di capitale e delle cooperative dall'attuale 9% al 5%;
- al momento dell'abolizione degli statuti speciali.

La presente proposta mira a creare sicurezza giuridica, a permettere ai contribuenti una corretta pianificazione fiscale e reportistica contabile, e a far sì che lo Stato possa anzitempo affrontare la pianificazione finanziaria.

Di principio, buona parte del minor gettito causato dall'abbassamento dell'aliquota cantonale dell'imposta sull'utile dovrebbe venire compensato da una maggior riversione del provento dell'imposta federale diretta sulle persone giuridiche a vantaggio del Cantone. Tuttavia, alla luce dei ragionamenti e dei dati esposti in apertura, l'esistenza di tale maggior riversamento dall'imposta federale diretta è irrilevante al fine di decidere se abbassare o meno l'aliquota dell'imposta cantonale sull'utile. La necessità di adattare l'aliquota deriva infatti dal rischio estremamente concreto di perdere buona parte dei maggiori contribuenti cantonali (persone giuridiche), pertanto entrando in un circolo vizioso che renderà ancora più difficoltoso e doloroso qualsiasi adattamento.

Paolo Pamini

Filippini - Frapolli - Galeazzi - Giudici

Morisoli - Pinoja - Seitz

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 7 maggio 2018 di Paolo Pamini e cofirmatari;

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 76

L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è del **5** per cento dell'utile netto.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019, oppure contemporaneamente all'entrata in vigore delle modifiche degli articoli 91, 92 o 93 della Legge tributaria del 21 giugno 1994, se fissata a una data posteriore.